

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4634

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

col Ministro della giustizia

(FASSINO)

col Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

(LETTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2000

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnico-normativa.	»	6
Disegno di legge.	»	7
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	9
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'immagine dell'Africa presso l'opinione pubblica internazionale appare spesso legata al *clichè* di un Continente destinato ad un'inesorabile emarginazione. In realtà, un'analisi più attenta verso la situazione economica dei Paesi dell'Africa a sud del Sahara rivela un quadro assai composito, nel quale convivono realtà diverse e spesso tra loro divergenti, caratterizzato però globalmente da segni di un accresciuto dinamismo dei mercati interni (favorito a sua volta dai risultati macro-economici incoraggianti che si stanno registrando in alcune aree del Continente, grazie al concreto avvio di una liberalizzazione economica, ad una più rigorosa applicazione delle politiche concordate con le istituzioni finanziarie internazionali, ad un migliore impiego dei fondi dell'aiuto pubblico allo sviluppo), e oggetto di interesse degli operatori dei Paesi industrializzati, Italia compresa.

Negli ultimi anni, le esportazioni italiane verso l'Africa sub-sahariana hanno registrato, infatti, una costante tendenza alla crescita (+26 per cento tra il 1997 e il 1998), e gli investimenti diretti, che nel 1998 hanno fatto registrare una crescita notevolissima, sono passati da 49 a 216 miliardi. Parallelamente è aumentata la quota di mercato dell'Italia nell'area africana (dal 5,4 per cento delle importazioni mondiali del 1994 al 6,5 per cento del 1998), e il numero delle imprese esportatrici (da 22.532 del 1992 a 27.885 nel 1997, pari al 16,2 per cento del totale delle imprese italiane esportatrici).

Tale congiuntura impone la necessità di definire una politica economico-commerciale dell'Italia nei confronti dei Paesi africani a sud del Sahara volta a sviluppare ulteriormente, in primo luogo, la creazione di un quadro giuridico affidabile per gli operatori

economici italiani presenti nell'area, attraverso la conclusione di accordi bilaterali per la promozione e la protezione degli investimenti.

L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con lo Zimbabwe nasce, quindi, dalla considerazione della susposta situazione, temperata con le nuove esigenze di entrambi i Paesi. Esso vuole fornire un quadro organico agli imprenditori dei due Paesi creando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti.

Lo Zimbabwe, con un reddito *pro-capite* di 750 dollari USA nel 1997 (equivalenti a 2.240 dollari USA in termini di potere di acquisto), è tra i Paesi meno agiati dell'Africa. L'economia interna dello Zimbabwe, nonostante l'impegno proteso a superare la congiuntura negativa (per via delle difficoltà incontrate nell'attuazione di alcune importanti misure di aggiustamento rese necessarie per aumentare l'apertura del Paese verso l'esterno e ridurre il settore pubblico sia attraverso la privatizzazione di enti economici statali che il ridimensionamento di una burocrazia fortemente esuberante), si rivela ancora debole, ma la recente decisione presa dal Fondo monetario italiano (FMI), formalizzata il 2 agosto ultimo scorso, di rilasciare l'atteso pacchetto finanziario di 193 milioni di USS in supporto alla bilancia dei pagamenti infonde un timido ottimismo per il ritorno di un ambiente macro-economicamente favorevole.

I rapporti di interscambio tra l'Italia e lo Zimbabwe, dell'ordine modesto di circa 200 miliardi di lire nel 1998, hanno registrato una sensibile contrazione, in linea con l'andamento globale degli scambi commerciali (-51,3 per cento le importazioni, -

25,8 per cento le esportazioni nel 1998, rispetto all'anno precedente), ma ciò non deve scoraggiare a giudicare dello stato economico sfavorevole in cui versa attualmente il Paese. Le importazioni italiane sono costituite principalmente da argento, oro, platino, ghise speciali, cotone in massa, tabacchi greggi, pelli conciate, nichelio, rame e leghe; le esportazioni, da trattori, macchine non elettriche e loro parti, apparecchi di telecomunicazione, parti di autoveicoli, materiali di terracotta, macchine da ufficio, macchine alimentari e tessuti speciali.

* * *

La conclusione dell'Accordo, cui si è pervenuti dopo un lungo ed attento negoziato, rappresenta un compromesso tra le richieste avanzate dai zimbabwani e le nostre esigenze irrinunciabili ed esso tende a creare il necessario favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica dello Zimbabwe ed a favorire una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'Accordo prevede una serie di garanzie per assicurare in ogni momento un equo trattamento agli investimenti effettuati dagli investitori italiani in quel Paese.

In particolare, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3). È prevista altresì la corresponsione di un adeguato indennizzo, liberamente trasferibile, per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza nazionale, guerra civile o altri eventi simili sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

Le eventuali nazionalizzazioni o espropriazioni o sequestri, non potranno avvenire *de jure* o *de facto* direttamente o indirettamente se non nella fattispecie di fini pubblici o per motivi di interesse nazionale. In tal caso è

prevista la corresponsione immediata ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Il risarcimento sarà effettuato nella valuta della Parte contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia rimasta convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore e calcolata al valore di mercato secondo gli *standard* di contabilità internazionale. L'importo risarcito sarà inclusivo di interessi calcolati al tasso di interesse commerciale. Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

Qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte contraente ospite e un investitore (gli investitori) dell'altra Parte Contraente, la Parte contraente ospite e l'investitore (gli investitori) cercheranno in primo luogo di comporre tale controversia in via amichevole. L'Accordo stabilisce, tuttavia, che ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà a sua scelta decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18

marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articoli 9 e 10).

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica fra le Parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali, e resterà in vigore per un periodo di tempo illimitato, salvo denuncia scritta da una delle Parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza (articoli 13 e 14).

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto risponde ad una esigenza diffusamente avvertita negli ambienti imprenditoriali del nostro Paese. Tale Accordo infatti rappresenta un elemento importante per la messa in opera di un quadro giuridico favorevole allo sviluppo delle relazioni economiche fra i due Paesi.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.

Dall'attuazione del medesimo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più fa-

vorevole previsto dall'ordinamento in vigore nella Repubblica dello Zimbabwe, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: per la copertura di tali tipi di danni, pertanto si provvede, con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10), prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, non derivando dal presente provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende necessaria la Relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

L'Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Zimbabwe non sostituisce nessun Accordo previgente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà *in rem*, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto di prestazione avente valore economico, relativi ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.
3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno.
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri così come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli o prodotti di allevamento.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (ovvero le sue agenzie) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole quanto il migliore dei trattamenti nazionali o almeno quanto il trattamento della nazione più favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti ad essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

10. Il termine "normativa" comprende la legislazione nonché le disposizioni ed i regolamenti amministrativi che sono pubblicati ufficialmente e indirizzati al pubblico.

Articolo 2 - Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà le condizioni favorevoli affinché i cittadini e le imprese dell'altra Parte Contraente effettuino investimenti nel suo territorio, e, compatibilmente col proprio diritto di esercitare i poteri conferitile dal suo ordinamento, ammetterà detti capitali.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal paragrafo 1 dell'art. 3.

3. Agli investimenti effettuati da cittadini o imprese di ciascuna Parte Contraente saranno garantiti in ogni momento un trattamento giusto ed equo e piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente. Né l'una né l'altra Parte Contraente ostacolerà in alcun modo con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da cittadini o imprese dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente osserverà gli obblighi assunti in riferimento agli investimenti effettuati da cittadini o imprese dell'altra Parte Contraente.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico che assicuri agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3 - Trattamento della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Qualora il quadro giuridico dell'una o dell'altra Parte Contraente, ovvero gli obblighi derivanti dal diritto internazionale già esistenti o che potranno sorgere in futuro tra le due Parti Contraenti in aggiunta a questo Accordo contengano una disposizione, sia essa generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati da cittadini ed imprese dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, detta disposizione, nella misura in cui è più favorevole, prevarrà sul presente Accordo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di Libero Scambio, un Accordo regionale o subregionale, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4 - Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento corrisponderà un risarcimento adeguato in relazione a detti danni o perdite, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze di governo o altri soggetti. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili.

Gli investitori di cui trattasi riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi Terzi.

Articolo 5 - Nazionalizzazione ed Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, e/o da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno *de jure* o *de facto* direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte

Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo 3 di questo Articolo, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società con capitale estero, la valutazione della quota di tale investitore sarà effettuata nella valuta della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento e calcolata al valore di mercato sulla base dell'importo dell'investimento iniziale, secondo gli standards di contabilità internazionali.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un mese.

7. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati al tasso di interesse commerciale a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano legittimi, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la competente Parte Contraente, l'ammontare del risarcimento sarà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dall'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento dovuto secondo i termini di questo Articolo sarà liberamente trasferibile.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.

11. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Articolo 6 - Rimpatrio di Capitali. Profitti e Redditi.

1. In conformità alla propria legislazione, ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
- c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato a tale investitore pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di Trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati in valuta convertibile senza indebito ritardo, una volta che siano stati adempiuti

tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento secondo gli standards bancari internazionali, fatta eccezione per quanto disposto dal paragrafo 3 dell'Art. 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente di questo Articolo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9 - Composizione di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui un investitore ed un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano concluso un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Una volta che le procedure arbitrali o le procedure giudiziarie siano iniziate le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine prescritto dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quello

determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10 - Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" come previsto dal presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito ad hoc nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà i propri membri del Tribunale. I due membri nomineranno il Presidente del Tribunale che sarà un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno finali e vincolanti sulle Parti Contraenti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.
6. Il Tribunale Arbitrale prenderà le sue decisioni sulla base del presente Accordo, dei trattati vigenti tra le Parti Contraenti e le norme generali del diritto internazionale e prenderà in considerazione, a seconda del caso, la legislazione nazionale della Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento.
Il Tribunale Arbitrale adotterà le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre Disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiamo aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto, o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con questo Articolo, e gli investitori ne subiscano di conseguenza un danno, gli investitori avranno diritto al risarcimento di detti danni in conformità all'Articolo 4.

4. Indipendentemente dall'introduzione di modifiche o di nuove leggi interne, regolamenti e misure relative agli investimenti nel territorio di una Parte Contraente, gli investimenti effettuati prima di questi cambiamenti continueranno dietro richiesta scritta da parte dell'investitore alla Parte Contraente a ricevere il trattamento previsto da questo Accordo

Articolo 13 - Entrata in vigore

Ciascuna delle Parti contraenti notificherà per iscritto all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento dei propri requisiti costituzionali per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche.

Articolo 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo iniziale di 10 anni dalla data dell'entrata in vigore. In seguito esso sarà automaticamente rinnovato per un periodo indefinito, salvo che una delle due Parti Contraenti notifichi all'altra, la sua intenzione di recedere dall'Accordo stesso dodici mesi prima della sua scadenza

2. Per gli investimenti effettuati sulla base del presente Accordo anteriormente alla sua scadenza, le disposizioni dall'Articolo 1 al 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Harare, il 16 aprile 1999, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE



PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica dello Zimbabwe ed il Governo della Repubblica Italiana in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Disposizione Generale

Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute riferite agli "Investimenti", purché conformi alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento è stato effettuato, si applicano anche alle seguenti attività ad esso connesse:

organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; la conclusione e l'adempimento di contratti; l'acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo ivi incluse le proprietà intellettuali; la presa in prestito di fondi; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e altri titoli; e l'acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività connesse" includono anche, tra l'altro:

I. la concessione di franchigie o diritti su licenza;

II. i proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi e altri benessere necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III. accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di credito e valutari;

IV. accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V. importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, incluse, ma non esclusivamente, attrezzature per uffici e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature e automobili così importate;

VI. la diffusione di informazioni commerciali;

VII. lo svolgimento di studi di mercato;

VIII. la nomina di rappresentanti commerciali, inclusi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;

IX. la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni, così come attraverso la pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente che ospita tali investimenti;

X. i pagamenti per beni e servizi in valuta locale;

XI. i servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) Una Parte Contraente (o sue agenzie o sue rappresentanze) può stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nei territori delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento in questione.

b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione, per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di limitazioni alla vendita della produzione sui mercati nazionali e internazionali, o che specifichi che le merci debbano essere procurate localmente, o altre simili condizioni.

c) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi a investimenti e accordi di investimento.

d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento in base al presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.

e) Conformemente alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari, impegnati in attività relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.

f) Alle persone giuridiche costituite in conformità alle leggi o regolamenti applicabili di una Parte Contraente, che sono di proprietà di, o controllate da, investitori dell'altra Parte Contraente, sarà permesso di impiegare personale direttivo di alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.

3. Con riferimento all'Articolo 3

Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e di prodotti lavorati, energia, combustibili e beni strumentali, nonché ogni tipo di operazione legata ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriali previste dal presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività e iniziative prese da investitori della Parte Contraente ospite o da investitori di Paesi Terzi.

4. Con riferimento all'articolo 5

Qualunque misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti, che sottragga risorse finanziarie o altri beni dell'investimento, o che crei ostacoli alle attività o causi notevoli danni al valore dell'investimento stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto analogo sarà considerata come una delle misure a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 dell'articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3/b) esso si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) nonché alle seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri; qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambi le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL, provvederà nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.


Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Harare il 16 aprile 1999, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze farà fede il testo in lingua inglese.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE



AGREEMENT**BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE
AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS**

The Government of the Republic of Zimbabwe and the Government of the Italian Republic (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic co-operation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework. Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property and any ownership right *in rem*, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested;
- b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
- c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources.
- f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries and affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.
4. The term "legal person", in reference to either Contracting party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.
5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services and others as well as any considerations in kind such as, but not exclusively, raw materials, produces or products live-stock.

The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

7. "Investment agreement" means an agreement between a Party (or its agencies) and an investor of the other Party concerning an investment.
8. "Non-discriminatory treatment" means treatment that is as favourable as the most favoured national treatment or at least the most-favoured-nation treatment.
9. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investments in the territory of the other Contracting Party.
10. The term "laws" includes legislation as well as administrative rules and regulations which are officially published and issued to the general public.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for nationals or companies of the other Contracting Party to invest capital in its territory, and, subject to its right to exercise powers conferred by its laws, shall admit such capital.
2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one provided for in paragraph 1 of Article 3.
3. Investments of nationals or companies of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of nationals or companies of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of nationals or companies of the other Contracting Party.

Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory a legal framework which guarantees to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good

faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - The Most Favoured Nation Treatment

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.
2. If the legal framework of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a provision, whether general or specific, entitling investments by nationals or companies of the other Contracting Party to a treatment more favourable than that provided for by this Agreement, such provision shall to the extent that it is more favourable prevail over this Agreement.
3. The provisions under paragraphs 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay. The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than investors of Third States.

Article 5 - Nationalisation and Expropriation

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by

current, national or local, legislation and/or regulations and orders handed down by courts or tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be, *de jure or de facto*, directly or indirectly, nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.
3. The just compensation shall be established on the basis of real market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.
In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation, or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters, and exchange rates, taken into account in the documents for the constitution of the investment.
The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalisation or expropriation has been announced or made public.
4. Without restricting the scope of paragraph 3 of this Article, in case that the object of nationalisation, expropriation, or similar, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the Contracting Party in whose territory the investment is located, calculated at the market value on the basis of the amount of the initial investment, following International Accounting Standards.
5. Compensation will be considered as effective if it will have been paid in the same currency in which the investment was made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.
6. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within one month.
7. Compensation shall include interests calculated at commercial lending rates from the date of nationalisation or expropriation to the date of payments.
8. A national or company of either Contracting Party that claims that all or part of his/its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so,

whether such expropriation, and any compensation thereof, is legitimate, and to decide all other matters relating thereto.

9. In the absence of an agreement between the investor and the concerned Contracting Party, the amount of compensation will be established according to the procedures for disputes resolution provided for in Article 9 of this Agreement. Compensation payable in terms of this Article shall be freely transferable.
10. The provisions of paragraph 2. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.
11. If, after the dispossession, the investment concerned has not been utilised, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the investment at the market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Subject to its laws each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other Contracting Party may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:
 - a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;
 - b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
 - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
 - d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;
 - e) remuneration and allowances paid to nationals of one of the Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in its territory, in the amount and manner prescribed by the national laws and regulations in force.
2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article, the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting-Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8 - Transfer Procedures

1. The transfers provided for in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date of transfers as per international banking standards with the exception of the provisions under paragraph 3 of article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.
2. The fiscal obligations under the previous paragraph 1 of this Article are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.
2. In case an Investor and one entity of one of the Contracting Parties have concluded an investment agreement, the procedure provided for in such an investment agreement shall apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
 - a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
 - b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); and the host

Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.

- c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.
4. Once arbitration or judicial procedures have commenced, both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels until such procedures have been concluded and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided for in this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted on an ad hoc basis in the following manner: each Contracting Party shall within two months from the date on which the request for arbitration is received, appoint its member of the Tribunal. The two members shall nominate the President of the Tribunal who shall be a citizen of a third state. The President shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.
4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is

a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be final and binding on the Contracting Parties. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.
6. The Arbitration Tribunal shall reach its decisions on the basis of this Agreement, any treaty in force between the Contracting Parties and the general international law, and shall take into account, as may be appropriate, the domestic law of the Contracting Party in which the investment in question is situated.

The Arbitration Tribunal shall adopt its own procedures.

Article 11 - Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to the their investors.
2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws, regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.
3. In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with this Article, and the investors suffer a damage as a consequence thereof, the investors shall be entitled to a compensation of such damages in conformity with Article 4.
4. Notwithstanding any amendments to or enactment of new domestic laws, regulations, and policies governing investment in the territory of a Contracting Party, the same treatment which applied to an investment made prior to the changes shall

continue to apply subject to submission of a written request to a Contracting Party by an investor.

Article 13 - Entry into Force

Each Contracting Party shall notify the other in writing through diplomatic channels when their respective constitutional requirements for entry into force have been completed. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications.


Article 14 - Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain in force for an initial period of 10 years from the date of entry into force. Thereafter, it shall be automatically renewed for an indefinite period, unless either Contracting Party notifies the other twelve months before its expiry of its intention to terminate this Agreement.

2. In case of investments made in terms of this Agreement prior to its expiry, the provisions of Article 1 to 12 shall remain in force for a further period of five years thereafter.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT Harare, this..... day of April, one thousand nine hundred and nine, in two originals, in Italian and English, both texts being equally authentic.



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ZIMBABWE



FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Republic of Zimbabwe and the Government of the Italian Republic on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments", provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:

the organisation, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of exchange for imports.

"Associated activities" also include, inter alia:

- I) the granting of franchises or rights under licenses;
- II) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;
- III) access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;
- IV) access to funds held in financial institutions;
- V) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;
- VI) the dissemination of commercial information;
- VII) the conduct of market studies;

- VIII) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors and their participation in trade fairs and other promotional events;
- IX) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with natural and legal persons of the host Contracting Party;
- X) payment for goods and services in local currency;
- XI) leasing services.

2. With reference to Article 2

- a) A Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement, which will govern the specific legal relationship related to said investment.
- b) Neither of the Contracting Parties will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.
- c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.
- d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities in accordance with the legislation of the host Contracting Party.
- e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.
- f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top

managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. **With reference to Article 3**

All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. **With reference to Article 5**

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which substracts financial resources or other assets from the investment or creates obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. **With reference to Article 9**

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

- a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.


- b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognised by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE AT Harare, this...^{16th}... day of April, one thousand nine hundred and nine, in two originals, one in Italian and one in English, both texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ZIMBABWE

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC

